

Caso n. X del XX.XX.2021

ARIANNA RIZZA

Discussione in aula: SI

---

La responsabilità a titolo di concorso ex art 110 cp presuppone che ciascun concorrente arrechi un contributo personale alla realizzazione del fatto di reato, essendo sufficiente in questo senso che vengano integrati almeno gli estremi del tentativo punibile ex art 56 cp (come nel caso di specie). A seconda della natura del contributo si distingue tra contributo materiale, laddove si intervenga personalmente negli atti che realizzano il fatto di reato, e contributo morale, che si configura qualora si dia un impulso psicologico alla realizzazione di un reato poi materialmente eseguito da altri. Il concorso materiale, che è la categoria di nostro interesse, può essere prestato assumendo ruoli diversi: specificamente, il presunto ruolo di A. nella tentata rapina rientrerebbe in quello di complice, essendosi limitato a fare da palo. Per accertare ai fini del penalmente rilevante il nesso causale tra la condotta del compartecipe e la realizzazione del fatto collettivo di reato, si applica il criterio della cd causalità agevolatrice: in sostanza, è ritenuto penalmente rilevante non solo il contributo concorsuale necessario, che non può essere mentalmente eliminato senza che il reato venga meno, ma anche il contributo che abbia solo agevolato o facilitato la commissione del reato. Tale criterio è un ampliamento della tradizionale teoria condizionalistica, ma non si pone né in alternativa, né in contrasto con essa: se infatti il contributo agevolatore influisce sul concreto decorso causale che ha condotto alla realizzazione del fatto di reato, esso si configura esattamente come condizione necessaria di tale fatto, ed è dunque idoneo a fondare la responsabilità penale di chi lo ha posto in essere. Ciò premesso, non può esserci una partecipazione materiale penalmente rilevante senza un influsso effettivo del compartecipe sulla realizzazione del fatto di reato, da intendersi quest'ultimo come organizzazione complessiva del progetto criminoso così come è concretamente avvenuta. Considerando dunque la tentata rapina nella sua organizzazione complessiva e così come concretamente avvenuta, ritengo che la condotta di A, per quanto poco saggia nelle intenzioni, non sia idonea a integrare un contributo penalmente rilevante, e ciò sotto un duplice profilo: 1) prescindibilità della sua presenza per la realizzazione del tentativo: il ruolo di palo assunto da A può essere mentalmente eliminato senza che la tentata rapina venga meno, in quanto si sarebbe comunque compiuta; 2) assenza di una incidenza agevolatrice della sua condotta sulle modalità di realizzazione del tentativo: l'organizzazione complessiva non è stata in alcun modo agevolata dalla condotta di A, poiché il ruolo da palo assunto dal mio assistito non rientrava a priori nel piano organizzativo concretamente posto in essere, il quale non ha pertanto subito alcuna modifica né tantomeno una facilitazione dalla presenza di A. Si potrebbe obiettare che la condotta di A. integri comunque un concorso omissivo, in quanto non ha contribuito ma neppure impedito il tentativo di rapina > tuttavia tale addebito potrebbe essergli mosso solo nell'ipotesi in cui ricoprisse una posizione di garanzia il



cui contenuto consistesse nell'impedimento di reati da parte di altri, cosa che non è: diversamente, chi si trovi ad assistere alla commissione di un reato non ha il dovere giuridico di impedirlo.

